

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1386

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOLINELLI, VIVIANI, LOLINI, COIN, GASTALDI, LIUNI,
LO MONTE, VALLOTTO, ZANOTELLI**

Istituzione di un marchio biologico italiano

Presentata il 21 novembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a valorizzare il prodotto biologico ottenuto da materie prime coltivate in Italia.

Già l'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, rubricato « Indicazioni obbligatorie », impone di indicare l'origine della materia del prodotto biologico caratterizzato dal logo europeo. Tale norma è prevista anche nell'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che troverà applicazione dal 1° gennaio 2021.

La materia prima può essere originaria di Stati dell'Unione europea (Agricoltura UE) o di Paesi terzi (Agricoltura non UE) o di origine mista (Agricoltura UE/non UE). Il citato regolamento (CE) consente di sostituire la citata indicazione con quella del Paese di origine della materia prima. Per-

tanto, l'azienda che ha utilizzato materie prime italiane (almeno al 98 per cento) può riportare la dizione « Agricoltura Italia ».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per rendere più chiara la suddetta indicazione (obbligatoria per legge), può istituire il « marchio biologico italiano ».

Per evitare appesantimenti burocratici, tale marchio potrà essere utilizzato dagli operatori che possiedono i requisiti normativi previsti per riportare in etichetta la dizione « Agricoltura Italia ».

In tal modo si potrebbero valorizzare le produzioni agricole italiane, rendendo più evidente e soprattutto riconoscibile dai consumatori l'indicazione di origine prevista dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.

Quest'informazione non è fine a se stessa, poiché in Italia le produzioni biologiche

devono sottostare a regole più restrittive – imposte da decreti ministeriali – rispetto a quelle previste dalla legislazione europea di settore. Per esempio, il prodotto derivante da agricoltura biologica ma avente una percentuale di residui superiore a 0,01 ppm non può essere certificato come prodotto biologico. Inoltre, le colture devono seguire precisi avvicendamenti colturali più restrittivi rispetto a quelli generici imposti dalla normativa europea.

L'istituzione del marchio dovrebbe essere accompagnata da una campagna informativa *ad hoc*, volta a promuovere il marchio stesso, a pubblicizzare le specificità della produzione biologica italiana e ad

insegnare ai consumatori – con annunci pubblicitari trasmessi sulle reti di comunicazione nazionali – come leggere correttamente l'etichetta dei prodotti biologici.

Un marchio nazionale biologico esiste in Francia dal 1985 e viene utilizzato con successo in quanto i consumatori francesi sono abituati a identificare il prodotto biologico con il marchio francese « Agriculture biologique », anche se il suddetto marchio non aggiunge nulla alle caratteristiche del prodotto biologico contraddistinto dal logo europeo e, a differenza di quanto previsto dalla presente proposta di legge, non identifica i prodotti ottenuti da materia prima agricola di origine francese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Marchio biologico italiano)

1. È istituito il Marchio biologico italiano per caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materie prime agricole italiane contraddistinti dall'indicazione « Agricoltura Italia » di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007.

2. Il Marchio biologico italiano è di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il logo del Marchio biologico italiano è individuato mediante concorso di idee, da bandire entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di autorizzazione all'uso del Marchio biologico italiano. Con il medesimo decreto sono individuate le risorse finanziarie per l'istituzione del Marchio biologico italiano e per lo svolgimento di iniziative promozionali volte a pubblicizzare il Marchio stesso, a illustrare le caratteristiche peculiari dell'agricoltura biologica italiana e a insegnare ai consumatori la corretta lettura dell'etichetta dei prodotti biologici.



18PDL0038020